



## DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**n.19 di data 27.02.2020**

**OGGETTO:** Esame e approvazione Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, nota integrativa e Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 (artt. 170 e 174 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.).

L'anno **duemilaventi** addì **ventisette** del mese di **febbraio** alle ore 14:00 nella sede comunale di San Michele all'Adige, visti gli atti di ufficio, il Commissario straordinario sig.ra CHIARA AVANZO

**E M A N A**

il decreto in oggetto.

Assiste il Segretario comunale Annamaria Quaglia.

**Pareri resi ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.**

*Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico – amministrativa che regola la materia, come richiesto dagli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.*

*San Michele all'Adige, 27 febbraio 2020.*

*Il Responsabile del Servizio finanziario*  
*Dania Panther*



*Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dagli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.*

*San Michele all'Adige, 27 febbraio 2020.*

*Il Responsabile del Servizio finanziario*  
*Dania Panther*



## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dato atto che:

- La L. Reg. n.13 del 19.10.2016 istitutiva a far data dal 1<sup>a</sup> gennaio 2020 della fusione del Comune di Faedo per aggregazione al Comune di San Michele all'Adige, con estinzione dalla stessa data del comune di Faedo,

- ai sensi dell'art. 5 della L. Reg. n. 13 del 19.10.2016 *"A decorrere dal 1<sup>a</sup> gennaio 2020 e fino all'elezione degli organi comunali alla gestione del Comune di San Michele all'Adige provvede un commissario straordinario nominato dalla Giunta provinciale di Trento. Il commissario straordinario è coadiuvato, senza oneri per la finanza pubblica, da un comitato consultivo composto da coloro che svolgevano le funzioni di sindaco alla data del 31 dicembre 2019. Il comitato è consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti di strumenti urbanistici. Il commissario straordinario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta di uno dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso"*.

- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2156 dd. 20.12.2019 la signora Chiara Avanzo è stata nominata Commissario Straordinario del Comune di San Michele all'Adige.

Premesse.

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che *"In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale."*

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Visto che, l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, *"i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)"*.

Ricordato che, con il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritto in data 8 novembre 2019, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomi Locali hanno concordato, in caso di proroga da parte dello Stato dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 dei comuni, l'applicazione della medesima proroga anche per i comuni trentini.

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali è stato differito dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020.

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°*

*gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*

Tenuto conto che previsioni di entrata di natura tariffaria e tributaria sono state determinate sulla base dei seguenti provvedimenti:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 di data 12.02.2018 avente ad oggetto "Imposta Immobiliare Semplice IM.I.S. – approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per l'anno 2018";

- decreto del Commissario Straordinario n.18 dd. 27.02.2020 di "Determinazione delle tariffe di acquedotto e fognatura per l'anno 2020";

e potranno essere riviste con apposite variazioni di bilancio qualora intervengano modifiche del quadro normativo per effetto di nuove disposizioni approvate dallo Stato o dalla Provincia (art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06 -Legge finanziaria 2007- e art. 9/bis della Legge Provinciale 15 novembre 1993, n. 36).

Richiamato l'articolo 57bis comma 1 lettera b) che, modificando per il solo anno 2020 l'articolo 1 comma 683 della L. n. 147/2013, stabilisce che tutti i provvedimenti collegati all'approvazione della T.A.R.I. o della T.A.R.I.P. relativi appunto all'anno 2020 possono essere adottati dagli Enti titolari entro il 30 aprile 2020, e quindi anche dopo l'adozione del bilancio di previsione relativo al medesimo esercizio finanziario. Entro il mese di aprile, così come stabilito dalla normativa, l'Ente procederà ad elaborare il PEF del servizio rifiuti e ad approvare le tariffe valide per l'anno 2020.

Ricordato che, l'art. 8, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27 stabilisce che: *"A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di equilibrio dei bilanci [...]".*

Ricordato che la legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali", e che, in particolare, l'art. 9 della Legge n. 243/2012 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali; le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema; per gli anni 2017–2019, con legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

Considerato come con sentenza della corte costituzionale 17.05.2018, n. 101 sia stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui stabilisce che, a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell'equilibrio del bilancio degli enti territoriali, le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza e nella parte in cui non prevede che l'inserimento dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato nei bilanci dei medesimi enti territoriali abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dell'equilibrio dell'esercizio di competenza.

Rilevato che con circolare n. 25 del 3 ottobre 2018 la Ragioneria generale dello Stato, recependo le sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha modificato le regole del pareggio di bilancio prevedendo che *"ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018... gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio"*.

Richiamato inoltre l'art. 1, commi da 819 a 826, della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) che detta la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al Rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011.

Visto l'art. 170 del D.Lgs 267/2000, che prevede: *"Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del documento unico di programmazione"*.



Considerato che le amministrazioni dei due Comuni in procinto di fusione non hanno approvato nel corso del 2019 il D.U.P. 2020-2022, in quanto il documento, di natura strategica e guida operativa per il bilancio 2020-2022, risulta di competenza del Commissario straordinario.

Visto il Documento Unico di Programmazione 2020-2022, comprendente il programma triennale delle opere pubbliche, predisposto dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari servizi comunali, e secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al DLgs 118/2011.

Visto il decreto del Commissario Straordinario n. 16 di data 10.02.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione, (D.U.P.), lo schema di bilancio di previsione 2020-2022 e la nota integrativa.

Preso atto che tutti i documenti contabili sono stati elaborati conformemente agli schemi e modelli approvati con D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e, per quanto concerne il Programma delle opere pubbliche (compreso nel D.U.P.), sulla base della deliberazione della Giunta provinciale n. 1061 del 17 maggio 2002.

Dato atto che il Revisore ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio e ai relativi allegati (Prot. n. 1757 del 24.02.2020);

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.07.2019 con cui è stata esercitata la facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi del comma 3 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30.07.2019 con cui è stata esercitata la facoltà, prevista dal comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. n. 267/2000, di non tenere la contabilità economico-patrimoniale negli esercizi 2019 e 2020.

Vista la deliberazione consiliare del Comune di San Michele all'Adige n. 7 del 29.04.2019, esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2018.

Vista la deliberazione consiliare del Comune di Faedo n. 13 del 30.09.2019, esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2018.

Considerato che sullo schema di bilancio 2020-2022 il Commissario Straordinario ha provveduto a consultare il comitato composto dagli ex Sindaci dei due Comuni fusi, come previsto dall'art. 5 comma 1 della L. Reg. 13 dd. 19.10.2016.

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come previsto dagli artt. 170 e 174 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., all'approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022, della nota integrativa e del Documento Unico di Programmazione 2020-2022.

Vista la proposta di provvedimento in atti.

Visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige.
- LR 3.05.2018 n. 21a L.P. 09/12/2015, n. 18 avente ad oggetto "Modificazione della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali;
- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 che approva il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
- il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 dd. 5.02.2019;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica amministrativa e contabile espressi rispettivamente dal responsabile del Servizio Finanziario, come prescritto agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.

Visto lo Statuto comunale.

Richiamata la deliberazione di Giunta Provinciale n. 2156 dd 20.12.2019 di nomina del Commissario Straordinario del Comune di San Michele all'Adige nella persona della signora Chiara Avanzo.

## D E C R E T A

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 (Allegato n. 1), dando atto che include in apposita sezione la programmazione in materia di lavori pubblici in base agli schemi previsti dalla delibera della Giunta Provinciale n. 1061/2002.
2. di approvare il Bilancio di previsione 2020-2022 del Comune di San Michele all'Adige e relativi allegati, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., come risulta dall'elaborato (Allegato n. 2) facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati ha esclusivamente funzione conoscitiva, nelle seguenti risultanze finali:

<b>PARTE ENTRATA</b>	<b>Previsioni 2020 cassa</b>	<b>Previsioni 2020 competenza</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00	77.068,19	75.950,00	75.950,00
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale	0,00	2.266.930,63	0,00	0,00
TITOLO I – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	789.194,99	675.760,00	675.760,00	675.760,00
TITOLO II – Trasferimenti correnti	2.198.745,17	1.149.993,40	1.139.500,00	1.139.500,00
TITOLO III – Entrate Extratributarie	992.356,74	850.600,00	790.700,00	784.800,00
TITOLO IV – Entrate in conto capitale	4.653.272,46	888.081,25	493.000,00	493.000,00
TITOLO V – Entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO VI – Accensione di prestiti	370.742,94	0,00	0,00	0,00
TITOLO VII – Anticipazioni da Istituto tesoriere-cassiere	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
TITOLO IX – Entrate per conto terzi e partite di giro	1.376.898,60	1.348.000,00	1.348.000,00	1.348.000,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Fondo di cassa all'1-1-2020	393.629,29			
<b>Totale Generale parte ENTRATA</b>	<b>11.374.840,19</b>	<b>7.856.433,47</b>	<b>5.122.910,00</b>	<b>5.117.010,00</b>
<b>PARTE SPESA</b>	<b>Previsioni 2020 cassa</b>	<b>Previsioni 2020 competenza</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
TITOLO I – Spese correnti	3.147.406,29	2.674.220,53	2.600.690,83	2.592.713,91
TITOLO II – Spese in conto capitale	5.432.636,18	3.155.011,88	493.000,00	493.000,00
TITOLO III – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV – Rimborso di prestiti	79.201,06	79.201,06	81.219,17	83.296,09
TITOLO V – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere-cassiere	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
TITOLO VII – Spese per conto terzi e partite di giro	1.414.516,03	1.348.000,00	1.348.000,00	1.348.000,00
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale generale parte SPESA</b>	<b>10.673.759,56</b>	<b>7.856.433,47</b>	<b>5.122.910,00</b>	<b>5.117.010,00</b>

3. di approvare la nota integrativa al bilancio di previsione 2020-2022 (Allegato n. 3).
4. di dare atto che al Bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. ed inoltre i seguenti documenti:

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
  - deliberazioni con le quali sono state determinate le tariffe e le aliquote d'imposta.
5. di trasmettere copia della presente deliberazione e dei relativi allegati, non appena resa esecutiva, al Tesoriere comunale Intesa Sanpaolo S.p.A. – Filiale di Mezzolombardo (TN).
  6. Di dare atto che il presente provvedimento, diverrà esecutivo ad avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.
  7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, co. 4, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2, ravvisata l'urgenza di dar corso ai successivi adempimenti previsti dalla legge.
  8. Di precisare che avverso il presente decreto sono ammessi i seguenti ricorsi:
    - a) opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo;
    - b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
    - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

**Provvedimento del Commissario straordinario n. 19 dd 27.02.2020.**



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chiara Avanzo



IL SEGRETARIO COMUNALE

Annamaria Quaglia




---

### Relazione di Pubblicazione

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, il presente provvedimento, dichiarato immediatamente eseguibile, è pubblicato all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi, a partire dal **27.02.2020**

IL SEGRETARIO COMUNALE

Annamaria Quaglia



---

### Certificato di esecutività

Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato nelle forme di legge all'albo pretorio, senza riportare opposizioni entro 10 giorni dalla affissione, per cui lo stesso è divenuto esecutivo, ai sensi dell'art. 183 comma 3 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, L.R. 3.05.2018 n.2.

San Michele all'Adige, **09.03.2020**

IL SEGRETARIO COMUNALE

Annamaria Quaglia